

ACCESSO: Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti di un procedimento disciplinare - Riguardante un tassista - Da parte del Sindacato Tassisti Nazionale - Diniego - Legittimità - Ragioni.

Tar Campania - Napoli, Sez. VI, 27 dicembre 2021, n. 8252

“[...] a escludere il diritto di accesso non è infatti sufficiente l’opposizione del soggetto cui si riferiscano i documenti richiesti; tuttavia l’articolo 24, comma 6, lett. d) esclude l’accesso – peraltro con riferimento a categorie di documenti indicate in un regolamento ancora da adottare in base ai criteri indicati nell’articolo 8 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 – nel caso di “documenti (che) riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”. A sua volta l’articolo 4 del regolamento per l’accesso agli atti e ai documenti del comune di Napoli esclude l’accesso nel caso di “documenti contenenti informazioni di carattere professionale incidenti sul diritto alla riservatezza di persone fisiche ...”.

Nella fattispecie i documenti richiesti, riferendosi a un procedimento disciplinare nei confronti di un tassista, attengono a interessi professionali del controinteressato e incidono sulla sua riservatezza.

Di qui l’insussistenza del diritto di accesso, prevalendo l’interesse alla riservatezza del terzo (che del resto già si era opposto a una precedente istanza di accesso manifestando così la volontà di opporsi alla divulgazione del contenuto degli atti in questione) sull’interesse del sindacato non essendo quest’ultimo connesso alla tutela di interessi in giudizio (nel qual caso troverebbe applicazione il settimo comma dell’articolo 24 che assicura comunque l’accesso “ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”) [...]”.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame, notificato il 15 settembre 2021 al comune di Napoli e in data 13 ottobre 2021 al controinteressato e depositato il 28 settembre 2021, il ricorrente SITAN (Sindacato Tassisti Nazionale) espone di avere in data 6 luglio 2021 inoltrato al comune di Napoli una istanza di accesso documentale con cui chiedeva il rilascio della seguente documentazione: “1) verbale e

relazione della PM sez. turistica UO di Chiaia elevato nei confronti del sig. Langella Gabriele in data 14.09.2020; 2) notifica del predetto verbale eseguita a mano il 11.02.2021; 3) invito a presentare eventuali scritti difensivi al sig. Langella Gabriele del 11.02.2021; 4) scritti difensivi/controdeduzioni del 02.02.2021 presentate/trasmesse dal sig. Langella Gabriele; 5) atti del fascicolo esposti alla commissione disciplina il 25.03.2021; 6) provvedimento/verbale adottato dalla Commissione Disciplina nei confronti del titolare, sig. Langella Gabriele, della licenza taxi, CP 3592, e contestuali motivazioni circa la mancata contestazione della violazione p. 3 comma 5 lett D, dell'O.D. n. 178/2019, che prevede per le violazioni la sanzione della sospensione della pratica del cambio turno per un periodo di 24 mesi; 7) eventuali interventi dei componenti della Commissione Disciplina presenti ed esito della votazione”.

L'istanza di accesso era motivata dalla esigenza dell'organizzazione sindacale di verificare nell'interesse dei propri rappresentati *“il comportamento della p.a. nel caso di specie e laddove vi sia stata una disparità di trattamento rispetto ad analoghi casi di procedure e sanzioni adottate nei confronti di altri tassisti”.*

Il comune di Napoli con nota del 20 luglio 2021 del Comandante di Reparto dell'unità operativa Chiaia del servizio di polizia locale respingeva l'istanza *“considerato anche il parere negativo espresso dalla parte controinteressata, regolarmente compulsata per analogo precedente richiesta di altro soggetto”.*

Di qui la proposizione del ricorso con cui il ricorrente denuncia l'illegittimità del diniego – facendo presente che illegittimamente il comune ha ritenuto di non coinvolgere nel procedimento il controinteressato erroneamente ritenendo che l'opposizione da lui manifestata in precedenza in relazione a una istanza presentata da un diverso soggetto potesse valere anche per un'istanza presentata da un diverso soggetto basata su un diverso interesse – e chiede che sia ordinata al comune di Napoli l'esibizione dei documenti richiesti sussistendo i presupposti del diritto di accesso previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il ricorso è infondato.

Ritiene infatti il Collegio che non sussistano i presupposti del diritto di accesso e che pertanto la domanda sia infondata.

Va anzitutto rilevato che sussiste astrattamente l'interesse giuridicamente rilevante che legittima il diritto di accesso; la qualità di sindacato rappresentativo dei tassisti del ricorrente infatti radica in

capo a tale organizzazione l'interesse a conoscere la documentazione relativa a procedimenti relativi a singoli appartenenti alla categoria; tale conoscenza può risultare strumentale alla tutela degli interessi di categoria e dei singoli appartenenti alla stessa da parte del sindacato che ha come sua istituzionale funzione proprio la rappresentanza e tutela di tali interessi.

Ciò premesso, la circostanza che il controinteressato (in pratica il tassista nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare cui si riferisce l'istanza) si fosse opposto alla richiesta di accesso formulata da un terzo non escluderebbe di per sé il diritto di accesso del sindacato; a escludere il diritto di accesso non è infatti sufficiente l'opposizione del soggetto cui si riferiscano i documenti richiesti; tuttavia l'articolo 24, comma 6, lett. d) esclude l'accesso – peraltro con riferimento a categorie di documenti indicate in un regolamento ancora da adottare in base ai criteri indicati nell'articolo 8 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 – nel caso di “*documenti (che) riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono*”. A sua volta l'articolo 4 del regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del comune di Napoli esclude l'accesso nel caso di “*documenti contenenti informazioni di carattere professionale incidenti sul diritto alla riservatezza di persone fisiche ...*”.

Nella fattispecie i documenti richiesti, riferendosi a un procedimento disciplinare nei confronti di un tassista, attengono a interessi professionali del controinteressato e incidono sulla sua riservatezza.

Di qui l'insussistenza del diritto di accesso, prevalendo l'interesse alla riservatezza del terzo (che del resto già si era opposto a una precedente istanza di accesso manifestando così la volontà di opporsi alla divulgazione del contenuto degli atti in questione) sull'interesse del sindacato non essendo quest'ultimo connesso alla tutela di interessi in giudizio (nel qual caso troverebbe applicazione il settimo comma dell'articolo 24 che assicura comunque l'accesso “*ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*”).

Il ricorso va quindi respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Referendario

IL SEGRETARIO